



CITTÁ DI TRECALE

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Cavour, 24 ♦ Tel: 0321 776311 ♦ Fax: 0321 777404

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

Lì, 14.11.2022

Al Consigliere comunale
Anna Uboldi

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta avente ad oggetto “Gestione piscina”.

In risposta alla Sua interrogazione di cui all’oggetto pervenuta in data 2.11.2022 e registrata al prot. n. 0034457, si comunica quanto segue:

Quale risposta è stata data da parte dell’Amministrazione comunale alla suddetta Società (ossia la Coop. Equipe Italia).

In esecuzione della deliberazione n. 169 del 20 ottobre 2022 della Giunta comunale, è stata trasmessa al proponente, ossia alla Coop. Equipe Italia, la nota prot. n. 34254 del 27.10.2022 e successiva email integrativa, con la quale sono stati comunicati gli aspetti della proposta di PPP avanzata dalla Società che devono essere integrati e/o modificati secondo le puntuali osservazioni di carattere giuridico e di carattere economico-finanziario.

2. Come l’Amministrazione intende procedere, da qui all’assegnazione definitiva, a seguito di bando, per la manutenzione e i costi da sostenere.

3. Come verrà garantito il servizio ai cittadini/utenti fino all’assegnazione definitiva.

Non è ancora terminata la fase istruttoria relativa alla manifestazione di interesse.

Nelle more, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 169 del 20.10.2022, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno assegnare un termine perentorio di trenta giorni decorrente dal 27 ottobre 2022 per integrare la proposta di PPP secondo i rilievi comunicati a Equipe Italia in relazione alle singole criticità evidenziate, segnalando che in caso di mancato o incompleto riscontro, la proposta non potrà essere positivamente valutata.

Si comunica inoltre che, con determinazione n. 1266-Cult 109 del 27.10.2022, è stata disposta una proroga di due mesi, fino al 31.12.2022, della concessione degli impianti natatori di che trattasi, ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 6289 del 18.09.2020 e successive proroghe.

* * *

Con riferimento ai limiti di divulgazione rispetto a quanto appreso dall’accesso agli atti, con riferimento al procedimento della proposta di partenariato pubblico privato, si precisa quanto segue.

- Premesso che il Consiglio di Stato - Sez. V sull’argomento oggetto della presente richiesta si è espresso con sentenza del 13 agosto 2020, n. 5032 come segue:

“Il consigliere comunale riveste una posizione qualificata che legittima l’accesso ai documenti riguardanti una proposta di project financing che si collocano - nell’ambito dello schema delineato dall’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016 - nella fase antecedente alla (eventuale) gara e riguardano il rapporto fra il proponente il progetto e l’amministrazione.

Non rilevano le ragioni di riservatezza dei documenti oggetto dell'istanza d'accesso alla luce della consolidata giurisprudenza secondo cui "il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall'ente tutte le informazioni utili all'espletamento delle funzioni non incontra [...] alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio";

- dato atto che tale parere è riportato nella banca dati del Dipartimento Enti Locali del Ministero dell'Interno;
- visto che la giurisprudenza consolidata, come da ultimo si veda sentenza TAR n. 414/2020, impone il diniego alla richiesta di accesso documentale alla *proposta di "project financing" durante la fase preventiva di valutazione della fattibilità e convenienza del progetto*, come di seguito riportato:

"La richiesta di accesso documentale alla proposta di "project financing" (art. 183 co. 15 d.lgs 50 del 2016) avanzata durante la fase preventiva di valutazione della fattibilità e convenienza del progetto da parte dell'operatore economico, attivo nel settore di riferimento, è inammissibile data l'insussistenza dei presupposti contemplati dalla legge 241/90.

Dal punto di vista soggettivo, infatti, rileva l'assenza di una specifica posizione legittimante l'accesso ex art. 22, co. 1 lett. b) l. 241 del 90; dal punto di vista oggettivo, invece, a fronte di documentate esigenze di segretezza e riservatezza di cui è titolare parte controinteressata, non sussiste un'effettiva necessità di curare o difendere propri interessi giuridici ex art. 24 comma 7, l. 241/90, tale da far recedere la riservatezza in favore della generale regola di "conoscibilità", con conseguente ragionevolezza del differimento disposto ai sensi dell'art. 24 co. 4, l. 241 del 1990.

In capo all'operatore economico, dunque, non è ravvisabile la titolarità del diritto di accesso ex art. 53 d.lgs. 50/2016, data la mancanza di una specifica procedura concorsuale di riferimento."

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, si raccomanda lo scrupoloso rispetto dell'**obbligo del mantenimento del segreto d'ufficio** in virtù dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 2716 del 4.5.2004) e **il divieto di divulgazione dei contenuti della documentazione già trasmessa** in considerazione del fatto che si tratta di un procedimento ancora in istruttoria e che qualora la richiesta, del medesimo contenuto, fosse provenuta da un operatore economico durante la fase preventiva di valutazione della fattibilità e convenienza del progetto sarebbe stata oggetto di diniego.

Distinti saluti.

Il Sindaco

Federico Binatti

(Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93)